

-----STATUTO-----

TITOLO I: DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA -----

Art.1) E' costituito ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del Codice Civile, un Consorzio con attività esterna denominato "ASSOENERGIA". -----

Art.2) Il Consorzio ha sede in Vasto, Via Pitagora n. 9/B. -----

IL Consorzio può istituire o sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, uffici, agenzie e --- rappresentanze, con l'osservanza delle vigenti norme legislative. IL domicilio dei Consorziati, --- anche per quanto riguarda i loro rapporti con il Consorzio, è quello risultante dal Libro dei ----- Consorziati. -----

Art.3) La durata del Consorzio è fissata sino al 31 dicembre 2030 (trentuno dicembre ----- duemilatrenta). -----

Essa può essere prorogata o il Consorzio può essere anticipatamente sciolto con delibera ----- dell'assemblea straordinaria dei Consorziati. -----

-----TITOLO II: NATURA – SCOPI -----

Art.4) IL Consorzio ha natura di Consorzio con attività esterna ai sensi e per gli effetti degli ----- articoli 2612 e seguenti del Codice Civile. -----

IL Consorzio non ha fini di lucro. -----

Scopo del Consorzio è: -----

- svolgere, attraverso un'organizzazione comune, le fasi e le attività relative all'acquisto, ----- approvvigionamento, produzione, autoproduzione, ripartizione, vendita, erogazione di energia – elettrica, eolica, solare, o altre forme di energia anche da fonti rinnovabili o assimilate, nonché -- di gas, metano, prodotti petroliferi o idrocarburi, carbone ed altre materie prime o prodotti ----- energetici derivati ad uso industriale, siano essi gassosi, liquidi o solidi; -----

- procedere alla ricerca e alla progettazione, all'innovazione tecnologica e organizzativa, alla ---- consulenza e assistenza tecnica per attuare risparmi energetici; -----

- l'approvvigionamento, trasporto, distribuzione e vendita di qualsiasi fonte di energia o altri ----- servizi di utilità per le imprese consorziate; -----

- procedere all'acquisizione di brevetti inerenti al campo delle fonti di energia o di altri prodotti -- energetici ad uso industriale, con produzione e gestione di beni o impianti e loro parti, anche su licenze di società italiane e straniere nonché all'ottenimento di brevetti su tecnologie o impianti - prodotti in proprio o finanziati da terzi; -----

- provvedere all'attività di gestione e di valorizzazione di aziende operanti nei settori sopra ----- esposti; -----

- intraprendere iniziative di promozione e ampliamento dell'attività suesposta, mediante ----- partecipazione a manifestazioni fieristiche, organizzazione di convegni, meeting e corsi di ----- formazione e qualificazione professionale, svolgimento di azioni pubblicitarie ed espletamento -- di studi e ricerche di mercato; -----

- promuovere la costituzione o comunque partecipare a qualsivoglia forma di aggregazione con soggetti o enti aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio; -----

- svolgere ogni attività tendente al consolidamento e allo sviluppo delle imprese consorziate; ----

- svolgere anche altri servizi o utilità, attività ausiliarie comunque funzionali e connessi alla ----- precedente. -----

Per conseguire l'oggetto sociale il Consorzio potrà porre in essere tutti i rapporti con i terzi e ---- potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria e qualsiasi attività che abbia direttamente o indirettamente pertinenza con l'oggetto consortile, --- esclusa l'attività di intermediazione mobiliare e finanziaria e qualunque attività riservata a ----- particolari soggetti di diritto o comunque vietata dalla legge. -----

Art.5) Gli imprenditori Consorziati, per consentire il miglior raggiungimento degli scopi consortili, si impegnano a collaborare con gli organi dirigenti del consorzio per migliorare costantemente il livello dei servizi erogati. -----

-----TITOLO III: CONSORZIATI-----

Art.6) Possono entrare a far parte del Consorzio le imprese che per ubicazione e consumi ----- annuali di energia elettrica rispondano ai requisiti specificati all'art. 14 commi 2, 3, 4 del D. Lgs - n. 79 del 16 marzo 1999 e che possano contribuire alla più specifica realizzazione degli scopi del Consorzio. -----

Art.7) Per l'ammissione al Consorzio gli aspiranti Consorziati devono inoltrare al Comitato Direttivo domanda scritta, nella quale dovranno dichiarare di conoscere pienamente le disposizioni del presente statuto e del regolamento interno, e le deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio, impegnandosi ad accettarle integralmente.

Dovranno inoltre dichiarare di possedere i requisiti di cui al precedente articolo 6 del presente statuto.

Sull'accoglimento della domanda di ammissione decide il Comitato Direttivo, con delibera da adottarsi nelle forme previste dal presente Statuto, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 6.

Art.8) IL Consorziato, con l'ammissione al Consorzio, assume i seguenti obblighi:

-a) versare la quota iniziale di sottoscrizione al Fondo Consortile con le modalità e i termini stabiliti dal Comitato Direttivo anche in relazione a quanto stabilito nel regolamento interno di cui all'articolo 31 del presente statuto;

-b) trasmettere tempestivamente al Comitato Direttivo tutti i dati e le notizie da questo richiesti ed attinenti all'oggetto consortile e in ogni caso quelli inerenti ad un'eventuale previsione di sensibile diminuzione di consumi di energia elettrica, trasferimento dell'azienda e cessazione dell'attività imprenditoriale;

-c) risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite in seguito al comportamento della singola consorziata;

-d) sottoporsi ai controlli disposti dal Comitato Direttivo per accertare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente statuto;

-e) comportarsi con assoluta correttezza negli eventuali rapporti contrattuali posti in essere con il Consorzio;

-f) favorire gli interessi del Consorzio;

-g) provvedere all'osservanza dello statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

-h) provvedere al pagamento delle prestazioni svolte per loro conto e a loro favore dal Consorzio e rimborsare le spese per attività sostenute dal Consorzio a vantaggio della singola consorziata;

-i) onorare l'impegno richiesto nell'iniziativa a ciascuna delle imprese consorziate, provvedendo a reperire tutte le risorse e a versare tutte le somme che il Comitato Direttivo, anche in relazione a quanto eventualmente stabilito nel regolamento interno di cui all'articolo 31 del presente statuto, riterrà necessario per il raggiungimento dello scopo consortile.

Ciascun Consorziato sarà tenuto a depositare una garanzia bancaria o assicurativa a favore del fornitore di energia elettrica, escutibile a prima richiesta scritta. Tale garanzia dovrà essere rinnovata di anno in anno per tutta la permanenza del Consorziato nel Consorzio ed il suo importo sarà pari a quanto richiesto dal fornitore di energia.

Art.9) IL Comitato Direttivo, con le maggioranze previste nel presente statuto e con l'astensione del consorziato interessato se membro dell'Organo stesso, potrà escludere il Consorziato nei seguenti casi:

-a) qualora il Consorziato si renda gravemente inadempiente alle obbligazioni assunte in forza del presente statuto e del regolamento interno, o non osservi le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi consortili;

-b) qualora il Consorziato sia sottoposto a liquidazione giudiziale o volontaria, ad una procedura consorziale o, comunque, abbia fatto istanza di ammissione ad una qualsiasi delle procedure concorsuali;

-c) qualora il Consorziato non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi consortili o comunque abbia perso anche uno solo dei requisiti soggettivi per partecipare al Consorzio.

IL Provvedimento di esclusione deve essere annotato nel Libro Consorziati e da tale data prende effetto, salvo l'applicazione dell'art. 2612 comma 2 del codice civile.

Qualora le violazioni agli obblighi consortili siano di particolare lievit , il Comitato Direttivo, in alternativa all'esclusione del Consorziato, potr  deliberare, nelle forme di cui al presente statuto, l'applicazione al Consorziato inadempiente di una penale da determinarsi da un minimo di 500 (cinquecento) Euro a un massimo di 1.000 (mille) Euro, a seconda della gravit  dell'infrazione.

L'esclusione ha effetto nei confronti del Consorzio con lo scadere dell'ultimo giorno del mese ---  
successivo a quello in cui viene deliberata dal Comitato Direttivo. -----

Art.10) IL Recesso è ammesso solo nei casi previsti dalla legge e in presenza di una giusta ----  
causa. -----

Sulla giusta causa decide il Comitato Direttivo insindacabilmente, con delibera da adottarsi nelle  
forme previste dal presente Statuto. -----

IL recesso deve essere comunicato al Comitato Direttivo con raccomandata con avviso di -----  
ricevimento, e ha effetto con lo scadere dell'ultimo giorno del mese successivo alla ricezione da  
parte del Consorzio della raccomandata contenente la dichiarazione di recesso, salvo diverso --  
accordo scritto tra le parti, nel rispetto delle eventuali forme di legge. -----

Qualora il Consorzio abbia assunto impegni tali da permanere anche posteriormente -----  
all'avvenuto recesso (a titolo esemplificativo siano stati stipulati contratti di fornitura), questi ----  
dovranno comunque essere regolarmente adempiuti, comunque prima del rimborso della quota  
di partecipazione al fondo consortile. -----

Art.11) La quota del Consorzio receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quelle ----  
degli altri, senza che residui a favore del Consorzio receduto o escluso alcun diritto alla -----  
liquidazione della stessa, ai sensi dell'art.2609 del Codice Civile. -----

Gli altri Consorziati hanno diritto di ottenere dal Consorzio receduto o escluso il rimborso dei  
costi sostenuti per far fronte alle obbligazioni inadempite dallo stesso nei confronti del  
Consorzio, salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni. -----

----- TITOLO IV: FONDO CONSORTILE – CONTRIBUTI -----

Art.12) IL Fondo Consortile rappresenta il patrimonio del Consorzio, ed è composto: -----

-dalla quota iniziale versata da ciascun consorziato ai sensi dell'art.8 lettera a) dello statuto; ----

-dai versamenti effettuati da ogni consorziato ai sensi dell'art.8 lettera i) dello statuto; -----

-dalle penalità che eventualmente saranno pagate dai consorziati per le inadempienze ai patti  
consortili come previsto all'art.9 dello statuto; -----

-dai beni e diritti acquistati dal Consorzio anche a titolo gratuito; -----

IL valore del Fondo Consortile incrementa o si decrementa del risultato economico della  
gestione consortile. -----

Nell'ipotesi in cui il Fondo Consortile dovesse subire perdite, l'assemblea potrà deliberare il suo  
reintegro, da parte dei consorziati, stabilendo termini e modalità. -----

IL Fondo Consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal -----  
consorzio verso i terzi. -----

Art.13) IL Fondo Consortile non può essere ripartito tra i consorziati prima dello scioglimento del  
Consorzio. Sciolto il Consorzio il Fondo Consortile sarà ripartito fra tutti i Consorziati in -----  
proporzione alle quote consortili da essi detenute. -----

Art.14) Le quote di partecipazione al Fondo Consortile non sono divisibili e non sono trasferibili -  
ai terzi, inter vivos né mortis causa. -----

In caso di trasferimento dell'azienda, a qualunque titolo, l'acquirente o l'avente causa -----  
subentrerà nel contratto di Consorzio. -----

Si applica il disposto dell'articolo 2610 comma 2 del Codice Civile. -----

----- TITOLO V: ORGANI CONSORTILI -----

Art.15) Sono organi del Consorzio: -----

-l'assemblea dei Consorziati; -----

-il Comitato Direttivo; -----

-il Collegio dei Revisori dei Conti. -----

-----ASSEMBLEA-----

Art.16) L'assemblea rappresenta l'universalità dei Consorziati, e le sue deliberazioni, prese in --  
conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i Consorziati. -----

L'assemblea delibera: -----

-sull'approvazione del bilancio predisposto dal Comitato Direttivo; -----

-sull'elezione delle cariche sociali; -----

-sulle modifiche al presente statuto; -----

-sul regolamento interno e le sue modifiche; -----

-sui compensi ai membri del Comitato Direttivo; -----

-sugli altri argomenti che le siano devoluti dal presente statuto o dal Comitato Direttivo. -----

Art.17) L'assemblea dei Consorziati si riunisce ogni qualvolta occorra deliberare sulle materie -- attribuite alla sua competenza dalla legge o dallo statuto, quando il Comitato Direttivo lo reputi - opportuno nell'interesse del Consorzio, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei -- Consorziati. -----

Art.18) L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede del Consorzio, purchè in ----- Italia, con lettera raccomandata spedita ai Consorziati nel domicilio risultante dal Libro dei ----- Consorziati, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, o, nei casi di urgenza, con telegramma o fax da spedire almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. ----- Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e --- l'elenco delle materie da trattare; lo stesso avviso potrà contenere il giorno, l'ora e il luogo per -- l'eventuale adunanza in seconda convocazione, nel caso in cui la prima andasse deserta, e ---- comunque non nello stesso giorno della prima. -----

In mancanza delle formalità suddette saranno comunque reputate valide le assemblee ----- totalitarie nelle quali siano presenti e/o rappresentati tutti i Consorziati, sia presente l'intero ----- Comitato Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti se istituito. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga ----- sufficientemente informato. -----

Art.19) Ogni Consorziato ha diritto a un voto. ----- Hanno diritto di voto tutti i Consorziati che risultino iscritti nel Libro Consorziati almeno cinque -- giorni prima di quello fissato per l'adunanza.-----

Ogni Consorziato che abbia diritto ad intervenire può farsi rappresentare, nel rispetto di quanto - previsto nell'art.2372 codice civile, per delega scritta, da altro Consorziato. Ciascun Consorziato non può rappresentare più di tre Consorziati. -----

Art.20) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza o ----- impedimento, dal Vice Presidente del Comitato Direttivo o, in assenza di entrambi, dal soggetto designato dall'Assemblea. -----

L'assemblea nomina tra gli intervenuti un segretario, anche non consorziato, salvo che il ----- verbale sia redatto da Notaio. -----

Art.21) Le deliberazioni dell'assemblea vengono assunte, sia in prima che in seconda ----- convocazione, secondo le maggioranze stabilite in tema di società per azioni dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile. -----

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal --- Segretario e, quando occorre da un Notaio; nel verbale devono essere riassunte, su richiesta -- dei Consorziati, le loro dichiarazioni. -----

Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni devono essere proposte ai sensi e nei termini di legge in tema di società per azioni (articoli 2377, 2378, 2379 del codice civile). -----

#### -----COMITATO DIRETTIVO-----

Art.22) L'amministrazione del Consorzio è affidata ad un Comitato Direttivo. -----

Esso ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, senza eccezione di sorta, e ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per attuare e raggiungere ---- l'oggetto consortile, con esclusione soltanto di quelle attribuzioni che non siano riservate o ----- demandate dalla legge, dallo statuto o dallo stesso Comitato Direttivo all'assemblea dei ----- consorziati. -----

IL Comitato Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a - nove, eletti dall'Assemblea. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. -----

Nel caso di mancanza di uno o più membri del Comitato Direttivo, lo stesso può completarsi a -- norma dell'articolo 2386 comma I codice civile. -----

Quando venga meno la maggioranza degli Amministratori il Comitato Direttivo deve intendersi -- decaduto. -----

Art.23) IL Comitato Direttivo qualora non vi provveda l'Assemblea nomina tra i suoi componenti un Presidente e un Vice Presidente. -----

Quest'ultimo sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. -----

IL Comitato Direttivo può nominare uno o più Amministratori Delegati, determinandone le ----- attribuzioni e conferendo loro i relativi poteri. -----

IL Comitato Direttivo nonché se nominati gli Amministratori delegati nei limiti delle deleghe loro attribuite, avranno la facoltà di conferire procure per singoli atti o categorie di atti, nel rispetto della norma di cui all'art.1392 del codice civile.

Art.24) La rappresentanza legale del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Comitato Direttivo, nonché per il solo caso di assenza o impedimento di questo al Vice Presidente se nominato, per tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, nessuno escluso o eccettuato, nonché agli Amministratori Delegati nei limiti della delega loro conferita.

Art.25) IL Comitato Direttivo è convocato dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da almeno un Amministratore.

Esso si riunisce presso la sede del Consorzio o in altro luogo purchè in Italia. La convocazione è fatta mediante raccomandata da spedirsi almeno tre giorni prima della riunione, e nei casi di urgenza a mezzo telefax o telegramma da inviare almeno ventiquattro ore prima della riunione.

IL Comitato Direttivo potrà comunque riunirsi anche senza il rispetto di tali formalità, purchè siano presenti tutti gli amministratori ed il Collegio dei Sindaci Revisori, se nominati, e nessuno si opponga agli argomenti da trattare.

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Qualora il Comitato Direttivo non potesse deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, non formandosi alcuna maggioranza deliberativa al riguardo, tali materie dovranno essere sottoposte all'approvazione dell'assemblea ordinaria che dovrà essere convocata senza indugio dal Presidente.

#### COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art.26) Qualora sia obbligatorio per legge o comunque sia nominato dall'assemblea, il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Al Collegio dei Revisori si applicano le norme di cui all'articolo 2397 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

#### TITOLO VI: BILANCIO – RISULTATI ECONOMICI

Art.27) Gli esercizi annuali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. IL Comitato Direttivo procede alla redazione del progetto di bilancio, osservando le norme di cui all'art.2615 bis del codice civile.

IL bilancio dovrà essere approvato dall'Assemblea dei Consorziati in sede ordinaria e dovrà essere depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese nei termini di legge.

Art.28) Le eventuali eccedenze attive di gestione non potranno essere distribuite ai consorziati e verranno conseguentemente destinate a riserva straordinaria.

#### TITOLO VII: PERSONALE

Art.29) IL ruolo organico del personale del Consorzio, sia dipendente che a rapporto contrattuale continuativo, è determinato e modificato dal Comitato Direttivo, con deliberazione assunta a maggioranza dei suoi componenti.

IL Comitato Direttivo potrà delegare la detta determinazione ad uno o più Amministratori Delegati.

#### TITOLO VIII: SCIoglimento

Art.30) IL Consorzio si scioglie al verificarsi di una delle cause previste dalla legge.

In tal caso l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori i quali, pagati gli eventuali creditori, provvederanno a distribuire il patrimonio netto residuo ai singoli consorziati in proporzione alla quota di fondo consortile da ciascuno posseduta.

#### TITOLO IX: REGOLAMENTO

Art.31) IL funzionamento tecnico e amministrativo del Consorzio sarà disciplinato da un apposito regolamento interno redatto a cura del Comitato Direttivo ed approvato dall'assemblea generale dei consorziati, che potrà apportarvi eventuali emendamenti.

L'assemblea delibera con la maggioranza prevista per le delibere in sede ordinaria.

IL regolamento interno entrerà in vigore dal momento della sua approvazione.

#### TITOLO X: FORO COMPETENTE – RINVIO

Art.32) Per la risoluzione di tutte le controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del -  
presente Statuto e delle delibere che ne costituiscono esecuzione, sarà competente in via -----  
esclusiva il foro di Vasto. -----

Art.33) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e dall'eventuale regolamento interno -  
approvato dall'assemblea dei soci su proposta del Comitato Direttivo si rinvia alle norme di -----  
legge in materia dei Consorzi con attività esterna. -----